



**REGOLAMENTO DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE "DOMUS KORE" ED ALTRE A GESTIONE  
ANCHE INDIRETTA**

**Approvato con Delibera di C.d.A. N° 16 del 07/05/2026.**

## INDICE

Articolo 1	Residenze Universitarie	Pag. 3
" 2	Tipologie abitative e destinatari dei servizi abitativi	" 3
" 3	Accettazione e modalità di assegnazione del posto letto	" 5
" 4	Deposito cauzionale e danni	" 4
" 5	Trasferimento assegnatario	" 5
" 6	Diritti	" 5
" 7	Norme comportamentali e responsabilità dell'assegnatario	" 6
" 8	Assenze	" 7
" 9	Perdita del posto letto	" 7
" 10	Sanzioni	" 8
" 11	Orari e ricevimento ospiti	" 9
" 12	Periodi di chiusura della residenza	" 9
" 13	Verifiche e controlli	" 9
" 14	Provvedimenti disciplinari	" 8
" 13	Procedimento sanzionatorio	" 10
" 14	Utilizzo locali comuni della Residenza	" 11
" 15	Stato di salute	" 11
" 16	Trasferimenti e mobilità interna	" 11
" 17	Rappresentanza studentesca	" 12
" 18	Riconsegna dell'alloggio	" 12
" 19	Servizio foresteria a pagamento	" 12
" 20	Foresteria di Servizio	" 13
" 21	Pagamento servizio di foresteria	" 13
" 22	Trattamento dati personali e modifiche del regolamento	" 14

## **Articolo 1 - RESIDENZE UNIVERSITARIE**

Le Residenze Universitarie “DOMUS” sono strutture abitative gestite dall’ERSU di Enna e destinate ad ospitare gli studenti universitari italiani e stranieri beneficiari dei servizi abitativi, in base alle norme dettate dagli annuali Bandi di Concorso.

Ogni Residenza può essere utilizzata, altresì, per:

- ospitalità per ragioni didattiche nel corso dell’intero anno e per favorire la mobilità internazionale degli studenti;
- foresteria temporanea;
- ospitalità per convegni e congressi;
- ricettività nel periodo estivo, destinata ad ospiti dell’Università, di Enti o Istituzioni sulla base di accordi da stipulare con l’ERSU;
- foresteria a pagamento.

L'utilizzo da parte degli studenti universitari della Domus e la vita comunitaria all'interno della stessa sono disciplinati dal presente regolamento elaborato dall’ERSU per gli studenti assegnatari di posto letto.

## **Articolo 2 – TIPOLOGIE ABITATIVE E DESTINATARI DEI SERVIZI ABITATIVI**

La tipologia della Residenza è diversificata con l’offerta di camere singole e/o doppie, tutte dotate di servizi e di posti letto destinati anche a studenti disabili. Spazi ed ambienti comuni sono a disposizione degli studenti per le attività di studio, culturali e ricreative. I servizi abitativi sono destinati agli studenti vincitori di concorso per posto letto secondo il presente regolamento.

## **Articolo 3 - ACCETTAZIONE E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO**

Lo studente assegnatario dovrà manifestare la propria disponibilità ad accettare il posto letto attribuitogli entro 7 giorni dalle date indicate dagli appositi avvisi pubblicati sul sito [www.ersuenna.it](http://www.ersuenna.it) ed affissi nelle bacheche degli uffici dell’E.R.S.U. di Enna, pena la decadenza dal diritto.

Per l’assegnazione e conseguente acquisizione del posto letto lo studente dovrà:

- presentare un certificato di idoneità fisica a vivere in collettività rilasciato dal medico di famiglia (convenzionato con S.S.N.) o da una qualsiasi ASP in data non anteriore a 3 mesi, attestante che il/la richiedente (studenti) non soffra di malattie che pregiudichino la convivenza in comunità;
- presentare un certificato attestante l’iscrizione presso la Kore per l’anno in corso o copia del versamento della prima rata della tassa di iscrizione (mod. Freccia);
- sottoscrivere la scheda di consegna di arredi e apparecchiature messe a disposizione;
- leggere e sottoscrivere il presente Regolamento che impone l’osservanza delle norme comportamentali prescritte dallo stesso;
- presentare bollettino di versamento del deposito cauzionale, il cui importo sarà annualmente stabilito dall’ERSU, pagabile presso l’istituto bancario convenzionato o con bonifico bancario intestato all’Ente Regionale per il Diritto allo Studio. Tale somma versata sarà successivamente restituita, detratte le spese per eventuali danni arrecati all’interno della struttura;
- presentare due foto tessera e due fotocopie del documento di identità;
- presentare un’autocertificazione, accompagnata da copia del libretto universitario, che attesti i crediti

raggiunti (*solo per gli idonei per gli anni successivi al primo, cui è stato assegnato il posto letto per scorrimento di graduatoria*).

E' prevista l'apposizione della firma di entrambi i genitori (*solo per gli studenti di primo anno*) e una polizza fideiussoria che garantisca la restituzione delle somme elargite dall'ERSU per il posto letto, nel caso in cui lo studente non raggiunga i crediti minimi previsti per regolamento dal Bando di Concorso. Lo studente perderà il diritto al posto letto se non effettuerà la preliminare Accettazione entro sette giorni o non produrrà la prescritta documentazione entro 10 giorni dalla data dell'Accettazione. E' possibile, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, effettuare contemporaneamente Accettazione ed Assegnazione, se già in possesso di tutta la documentazione prevista.

L'assegnazione cessa in ogni caso automaticamente per:

- perdita dello status di studente (rinuncia agli studi, conseguimento della laurea, etc.);
- trasferimento ad altra università;
- perdita dei requisiti richiesti per l'ottenimento del posto letto;
- esclusione dall'Università da parte delle autorità accademiche;
- applicazione di provvedimenti disciplinari di sospensione e/o revoca.

#### **Articolo 4 – DEPOSITO CAUZIONALE, RECUPERI E DANNI**

Il deposito cauzionale, infruttifero, nella misura prevista dal Bando di Concorso è di euro 300 per la Residenza "Domus Kore", che potrà essere ridotto per risarcimento danni o ammanchi arrecati dal singolo e andrà reintegrato entro 10 giorni dalla richiesta. La cifra versata verrà restituita alla fine del soggiorno, con la detrazione di eventuali pendenze non ancora reintegrate.

I depositi cauzionali, utilizzati per la riparazione di eventuali danni, saranno suddivisi in parti uguali tra gli occupanti di una camera doppia, laddove non sia stata accertata la responsabilità del singolo studente.

L'entità del risarcimento verrà notificata allo studente in forma scritta e sarà pari al costo effettivamente sostenuto dall'Ente per riparazioni o sostituzioni.

All'assegnatario dell'alloggio potrà essere trattenuto il deposito cauzionale, anche per far fronte al recupero delle somme corrisposte ma non più dovute, a titolo di "borsa di studio", per mancanza dei requisiti richiesti.

Qualora la somma della cauzione sia insufficiente a coprire il danno, si applicheranno le procedure previste per l'esecuzione forzata, con le conseguenti maggiori spese a totale carico dell'assegnatario.

L'assegnazione del posto letto non implica il diritto ad usufruirne per l'intero anno accademico. L'E.R.S.U. può procedere, per sopravvenute esigenze di servizio e/o funzionali, a trasferire l'assegnatario in altra stanza, dando notizia del provvedimento almeno tre giorni prima, salvo eccezionali motivi di urgenza. Nel caso di assenza dell'assegnatario, la notizia sarà comunicata a mezzo di affissione del provvedimento in bacheca. Il trasferimento di ufficio può essere disposto, oltre che per casi di incompatibilità, anche in tutti gli altri casi in cui l'E.R.S.U. individui questa soluzione per evitare il reiterarsi di comportamenti contrari al presente regolamento, fatte salve le sanzioni previste al successivo articolo. In casi di particolare gravità, l'E.R.S.U. può procedere al trasferimento d'ufficio con decorrenza immediata.

#### **ART.5 - Trasferimento assegnatario**

In caso di necessità, l'E.R.S.U. potrà disporre il trasferimento motivato, temporaneo o definitivo,

dell'assegnatario presso altro alloggio o in altra residenza dell'Ente della stessa città. Detto trasferimento potrà essere disposto anche in caso di eventuale sopravvenuta difficoltà di coabitazione con gli altri assegnatari di alloggio multiplo, sempre in ragione della disponibilità di posti nelle residenze dell'Ente.

## **Articolo 6 - DIRITTI**

Lo studente ha diritto:

- ad occupare l'alloggio nei periodi di apertura della struttura secondo quanto previsto dal Bando di Concorso;
- a ricevere in uso in camera la dotazione di corredo, tranne saponi, detersivi e coperte;
- ad effettuare la mobilità all'interno della Residenza, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- ad utilizzare le strutture ed i beni della residenza, oltre a quelli della camera assegnata, nel rispetto delle norme e degli orari che ne regolano l'uso e delle necessità di tutti gli utenti,
- alla pulizia quotidiana dei luoghi comuni;
- alla pulizia della camera una volta a settimana;
- al cambio biancheria ogni settimana con consegna e ritiro della stessa dal personale addetto, ma esclusivamente in giorni stabiliti che saranno comunicati;
- alla manutenzione ordinaria delle strutture ed attrezzature in dotazione, segnalando eventuali guasti o malfunzionamenti;
- ad usufruire dei servizi e delle attività promosse dall'ERSU per favorire ed agevolare la partecipazione alle attività didattiche, culturali, ricreative e sportive;
- ad avanzare proposte sul funzionamento della residenza;
- al mantenimento dei requisiti igienico-sanitari del plesso e degli standard di qualità previsti ed offerti dall'ERSU;
- alla fornitura gratuita di acqua, energia elettrica e riscaldamento, fatti salvi i casi di utilizzo indiscriminato e/o smoderato rispetto alle esigenze e necessità;
- a ricevere da parte del personale di custodia le comunicazioni che lo riguardino, oltre alla posta o a pacchi che saranno custoditi fino al ritiro presso la portineria;
- ad avere a disposizione apposite bacheche installate presso la portineria su cui affiggere avvisi, manifesti e comunicati destinati ad altri assegnatari di posto letto;
- a tenere riunioni e/o assemblee presso le apposite sale, se previste, previa autorizzazione da richiedere al responsabile dei servizi abitativi dell'ERSU.

## **Articolo 7 – NORME COMPORTAMENTALI E RESPONSABILITÀ DELL'ASSEGNATARIO**

Gli studenti accolti nella casa sono tenuti a improntare il loro comportamento a criteri di correttezza, buona educazione e reciproco aiuto, mirando a realizzare una comunità solidale.

Lo studente, entrando nell'alloggio, riceve in consegna la camera assegnatagli con le suppellettili, gli impianti ed attrezzature ivi contenute, l'elenco delle quali, firmato per accettazione, dovrà essere riconsegnato presso

la portineria. Qualora l'elenco dei beni non corrisponda all'effettivo contenuto della camera, lo studente è tenuto ad informare immediatamente la direzione della residenza universitaria.

L'occupante della stanza è responsabile della buona conservazione della stessa e delle apparecchiature ivi contenute e, qualora si renda responsabile di danni, è tenuto al risarcimento delle spese per le relative riparazioni o sostituzioni. Nel caso di camera a più letti, la responsabilità sarà solidale qualora non vi sia una chiara assunzione di responsabilità o prove evidenti di responsabilità individuale.

Lo studente è tenuto a controllare costantemente l'efficienza delle apparecchiature e degli arredi messi a disposizione, comunicando tempestivamente eventuali guasti o malfunzionamenti.

Dovrà, altresì, curare personalmente la pulizia dei locali assegnati, compreso il bagno.

I sacchetti di spazzatura, predisposta appositamente differenziata, dovranno essere giornalmente deposti negli appositi cassonetti posti al di fuori della struttura. E' assolutamente vietato depositarli anche momentaneamente nei corridoi interni della struttura e all'esterno al di fuori dei cassonetti.

E,' altresì, obbligatorio chiudere il rubinetto di arresto dell'acqua in camera quando si prevede che questa non sarà abitata per più di un giorno. Il personale addetto verificherà l'osservanza di tale disposizione.

E' altresì vietato agli assegnatari:

1. fare uso di strumenti rumorosi, fornelli di qualsiasi tipo, frigoriferi, lavatrici, stufe elettriche e di qualsiasi elettrodomestico diverso da quello in dotazione;
2. detenere animali;
3. apportare modifiche nei locali, verniciature, tinteggiature, spostamenti o adattamenti di impianti, affissione di poster e quadri;
4. manomettere l'impianto elettrico;
5. introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo nelle camere o nei luoghi comuni e procedere a modifiche o altro degli arredi in dotazione;
6. eseguire o far eseguire interventi di riparazione non autorizzati;
7. ascoltare la radio o la televisione ad alto volume o disturbare con grida gli altri assegnatari. Dopo le ore 23.00, e fino alle ore 8,00 del mattino seguente, si dovrà osservare il completo silenzio;
8. gettare dalle finestre o dai balconi oggetti di qualsiasi natura;
9. sporcare con penne, matite o oggetti simili, pareti, mobili e porte, nonché affiggere manifesti;
10. tenere in camera materiali esplosivi o infiammabili, sostanze allucinogene, praticare giochi d'azzardo;
11. fare uso di bevande alcoliche all'interno della struttura;
12. far pernottare nella propria camera persone non assegnatarie;
13. organizzare riunioni e feste non autorizzate;
14. affiggere al di fuori degli spazi autorizzati manifesti o avvisi pubblicitari di qualsiasi natura.

Il personale della direzione della residenza universitaria è autorizzato a compiere periodiche ispezioni nelle camere, nel rispetto del riserbo personale, tra le ore 8.00 e le ore 23.00, anche in assenza degli occupanti.

Il Responsabile del Servizio Residenze, per motivi organizzativi e per qualsiasi ragione rivolta alla risoluzione di eventuali problematiche, può disporre d'ufficio il trasferimento.

## Articolo 7 - ASSENZE

L'assegnatario è tenuto ad apporre la propria firma sul registro delle presenze istituito presso la direzione della residenza universitaria ogni settimana o con la cadenza che il servizio abitativo riterrà opportuno con semplice comunicazione.

Lo studente che non può apporre la firma dovrà giustificare tale impossibilità tramite mail al Responsabile dei servizi abitativi e, al suo rientro, produrre l'eventuale idonea certificazione.

Lo studente che intende assentarsi per un lungo periodo, comunque non superiore a sette giorni, è tenuto a dare comunicazione formale al Responsabile dei servizi abitativi.

Le eventuali assenze superiori a gg. 7 potranno essere giustificate solo per comprovate e documentate problematiche di salute o di tipo personale.

Lo studente verrà dichiarato decaduto dal beneficio del servizio abitativo nel caso di assenza non motivata per un periodo superiore a 10 giorni oppure nel caso di assenze non adeguatamente giustificate e ripetute nel tempo che comportino una mancata fruizione del posto letto pari al 30% mensile, valutata con monitoraggio a cura dell'Ente.

Nei casi di accertata cessione o sublocazione, l'amministrazione disporrà l'immediata revoca del beneficio.

L'utente dichiarato decaduto, dovrà liberare la stanza entro i successivi 3gg.

## **Articolo 8 – PERDITA DEL POSTO LETTO**

L'assegnazione del posto letto può cessare per uno dei seguenti motivi nel corso dell'A.A.:

- a) espulsione per provvedimento disciplinare, decretata dal Direttore dell'ERSU;
- b) assenza in occasione dell'assegnazione del posto nei termini indicati dall'E.R.S.U.;
- c) assenza dal posto assegnato per un periodo superiore a 10 giorni senza averne dato preventivo e motivato avviso scritto al Responsabile dei servizi abitativi.
- d) recesso da parte dell'assegnatario;
- e) conseguimento di laurea o diploma;
- f) trasferimento ad altro Ateneo e/o ritiro dall'Università Kore;
- g) chiamata alle armi o al servizio civile sostitutivo.
- h) in tutti i casi in cui, anche per successivo controllo, dovesse emergere la mancanza dei requisiti stabiliti.

Il posto letto è riservato esclusivamente all'assegnatario e non potrà essere ceduto, nemmeno temporaneamente, ad altre persone, né essere utilizzato in comune con altri, pena l'immediata revoca dello stesso e l'esclusione dai benefici per gli anni successivi.

L'assegnatario che, per qualsiasi motivo, sia stato dichiarato decaduto dal diritto al posto letto, è tenuto a rendere immediatamente libera la stanza. Entro 3gg saranno applicate le tariffe di penalità giornaliera pari a quanto stabilito per il costo della stanza uso foresteria.

Qualora lo studente allontanato non rendesse disponibile la stanza, il personale addetto alla gestione della residenza universitaria curerà il ritiro degli oggetti, depositandoli in un locale della struttura dove resteranno a disposizione per il periodo massimo di 45 giorni. Scaduto tale periodo, gli oggetti saranno considerati abbandonati.

## **ART. 9 – SANZIONI**

Eventuali trasgressioni al regolamento comporteranno l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta: tre ammonizioni scritte daranno luogo alla sospensione del beneficio di cui alla successiva

lettera c;

c)decadenza dal beneficio ed espulsione dalla residenza. La dichiarazione di decadenza dal beneficio e la conseguente espulsione dalla residenza è disposta, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- violazione degli obblighi degli assegnatari che abbiano provocato grave danno materiale e/o di immagine alla Residenza, all'E.R.S.U. o a terzi;
- omissione del pagamento della retta;
- cessione in uso o in sublocazione del posto letto assegnato oppure di altro posto momentaneamente vuoto, anche solo temporaneamente;
- ospitalità non autorizzata di estranei nella stanza e/o appartamento;
- mancato utilizzo del proprio alloggio per dieci giorni consecutivi, in assenza di gravi e comprovati motivi (malattia dello studente e/o di familiari, soggiorno di studio presso altra sede universitaria italiana o straniera, tesi di ricerca in altra città, regione, nazione, periodi festivi, pausa estiva, ecc.);
- comportamenti contrari all'ordine pubblico, detenzione e/o uso di armi, stupefacenti, materiali pericolosi;
- comportamenti contrari al decoro o che pregiudicano i necessari requisiti di sicurezza e igiene della residenza;
- in caso di ripetuto diniego senza un giustificato motivo all'ingresso nella stanza agli addetti della pulizia, qualora dovessero ravvisarsi condizioni igieniche precarie;
- manomissione di impianti delle residenze ed utilizzo di impianti ed elettrodomestici, anche di proprietà dello studente stesso, con incuria, disattenzione o comunque con comportamento tale da esporre a rischio di incendio o di ordine pubblico;
- comportamenti contrari al presente regolamento;
- rifiuto al trasferimento d'ufficio. La decadenza dal beneficio e la conseguente espulsione dalla residenza non comportano la restituzione della retta pagata e precludono la partecipazione ai successivi Bandi di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario. L'applicazione delle sanzioni sono di competenza del Responsabile del Servizio dell'ERSU, sentite le ragioni dello studente. Le sanzioni di cui alla lettera c) sono invece di competenza della Direzione dell'ERSU, sentite le ragioni dello studente. Qualora le circostanze lo esigano, e per motivi cautelari, la sospensione può essere inflitta con effetto immediato, in attesa di accertamenti. Allo scadere dei tre giorni successivi a quelli di inizio del computo delle penalità, l'E.R.S.U. può procedere allo sgombero della stanza. Per tutti i diritti di credito maturati a proprio favore, l'E.R.S.U. potrà avvalersi dei mezzi consentiti dalla Legge.

#### **Articolo 9 - ORARI E RICEVIMENTO OSPITI**

Il servizio di portineria verrà garantito secondo quanto stabilito dalla Direzione dell'ERSU.

L'orario di apertura della residenza è prevista fino alle ore 24 per tutti i giorni la settimana.

Il ricevimento degli ospiti in camera, nella misura di max 2 per studente assegnatario, e comunque nel rispetto di una presenza contemporanea max di n. 4 studenti, sarà invece consentito dalle ore 9,00 alle ore 22,00, previo rilascio in portineria di un documento di identità da ritirare all'uscita o di documento trasmesso con mail all'indirizzo dell'ERSU, che deve avvenire inderogabilmente entro le h. 22,00 e previo consenso degli altri occupanti la camera.

In assenza del Responsabile della residenza universitaria o di chi lo sostituisce con la reperibilità, il portiere di turno è autorizzato ad avvalersi della forza pubblica, qualora l'estraneo rifiutasse di lasciare il documento o di lasciare la casa.

#### **Articolo 10 - PERIODI DI CHIUSURA DELLA RESIDENZA**

L'uso del posto letto decorre dallo stesso giorno dell'assegnazione fino al periodo statuito dal bando, ad

eccezione dei periodi di vacanze natalizie e pasquali, stabilite dal calendario accademico, ed estive che di norma vanno dal 1 luglio al 30 settembre, disciplinate comunque dal Bando di Concorso dell'anno accademico di riferimento.

Durante le vacanze estive il posto letto potrà essere utilizzato dall'ERSU per fini culturali, sportivi o di turismo scolastico e giovanile e per tale motivo le camere dovranno essere sgomberate.

### **Articolo 13 – VERIFICHE E CONTROLLI**

L'ERSU, attraverso il personale preposto, si riserva il diritto di effettuare controlli finalizzati a verificare il buon funzionamento degli impianti e la corretta tenuta del posto letto assegnato.

Le attività di controllo e le riparazioni programmate agli impianti all'interno degli alloggi verranno eseguite previa comunicazione agli assegnatari. Per gli interventi richiesti dallo studente o per le riparazioni straordinarie ed urgenti, l'accesso alle camere è consentito al personale preposto, anche in assenza dell'assegnatario della camera e senza preavviso.

Il controllo sullo stato degli alloggi è di norma effettuato una volta al mese dal personale del Servizio Residenze.

Le attività di controllo finalizzate a verificare il rispetto del presente regolamento, nonché lo stato degli arredi, degli impianti ed attrezzature, potranno essere effettuate in qualsiasi momento e senza preavviso.

Il personale incaricato, qualora riscontri situazioni di scarsa igiene nella camera o accerti comportamenti non consentiti, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Responsabile della Residenza per l'applicazione degli opportuni provvedimenti.

### **Articolo 12 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Lo studente che contravvenga alle disposizioni del presente regolamento o che compia atti pregiudizievoli per il regolare funzionamento della residenza universitaria, è passibile di:

- a) richiamo verbale e dopo scritto da parte del Responsabile del Servizio Residenze;
- b) sospensione provvisoria del diritto di soggiorno fino a gg. 60, irrogata dal funzionario preposto ai servizi abitativi, in caso di inosservanza, adottata nei casi di gravi violazioni o per cumulo di almeno due richiami scritti, nel qual caso si provvederà all'espulsione;
- c) espulsione con provvedimento del Direttore dell'ERSU, consistente nell'allontanamento definitivo dalla residenza universitaria con divieto di soggiornarvi, che non esclude l'eventuale obbligo del risarcimento danni e l'applicazione delle norme disciplinari universitarie. La sanzione dell'espulsione dovrà essere preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti all'interessato, cui è rimesso un termine di 5 giorni per la presentazione di idonea giustificazione. Lo studente sottoposto a provvedimento disciplinare di espulsione ha altresì il diritto di essere ascoltato dal Direttore dell'E.R.S.U..

Per le gravi violazioni di Legge, qualora previsti, si adotteranno immediatamente i seguenti provvedimenti:

1. denuncia penale alla Procura della Repubblica;
2. espulsione dalla residenza universitaria e revoca dell'eventuale borsa di studio;
3. esclusione per gli anni successivi all'accesso dei benefici dell'E.R.S.U..

### **Articolo 13 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

Gli addetti al servizio abitativo sono tenuti a segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio Residenze eventuali trasgressioni ed inadempienze degli assegnatari.

Il Responsabile del Servizio Residenze, qualora le infrazioni commesse non presentino una gravità tale da

rendere necessaria l'applicazione della sospensione, potrà contestare formalmente gli addebiti allo studente che verrà invitato a presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta entro 5 giorni dall'avvenuta contestazione.

In base agli accertamenti compiuti e alle controdeduzioni formulate dall'assegnatario, il Responsabile del Servizio Residenze, qualora non rilevi alcuna infrazione, potrà disporre l'archiviazione del procedimento. In caso contrario, potrà adottare il provvedimento di "richiamo scritto" o, nei casi più gravi, di "sospensione".

Il Direttore dell'ERSU, venuto a conoscenza dei fatti che possano comportare l'applicazione della sospensione con proposta di espulsione, potrà contestare formalmente le violazioni allo studente che verrà invitato a presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta entro 5 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione. Se le controdeduzioni presentate consentiranno di valutare come insussistenti le infrazioni contestate, il Direttore non dovrà assumere alcun provvedimento e disporre l'archiviazione. In caso contrario, sarà determinata l'espulsione e l'eventuale sanzione economica da applicare, nel caso di danni accertati.

Contro i provvedimenti che dispongono l'espulsione dalla Residenza, l'assegnatario può presentare entro 5 giorni ricorso al CdA dell'ERSU che, sentito il Direttore ed acquisiti tutti gli elementi necessari, deciderà in proposito.

#### **Articolo 14 - UTILIZZO LOCALI COMUNI DELLA RESIDENZA**

La permanenza nelle sale comuni è consentita dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 22,00, osservando il massimo silenzio per evitare di disturbare gli altri ospiti e garantendo la pulizia dei locali e delle attrezzature adoperate. I trasgressori saranno allontanati ed obbligati ad adottare un comportamento più consono. La fruizione di eventuali altri locali che l'ERSU riterrà opportuno predisporre per gli studenti per attività culturali e ricreative sarà regolamentata successivamente. L'accesso dei visitatori nei locali comuni è consentito solo per gli ospiti degli assegnatari, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Residenze e nel rispetto delle disposizioni impartite dal presente Regolamento.

#### **Articolo 15 – STATO DI SALUTE**

La Direzione della residenza universitaria potrà richiedere la visita medica di studenti assegnatari di posto letto, qualora venga ravvisata l'opportunità di accertare il loro buono stato di salute.

In caso di malattia non grave o contagiosa o di indisposizione di breve durata, lo studente potrà curarsi in camera. In caso di malattia grave, evidente o contagiosa, accertata da un medico, il Responsabile del Servizio è tenuto a fare ricoverare l'infermo in ospedale.

L'accertamento di malattie contagiose è motivo di immediato allontanamento dalla residenza universitaria, con rientro solo previo parere positivo di un medico condotto o di un ufficiale sanitario che attesti l'idoneità alla vita in comune.

#### **Articolo 16 - TRASFERIMENTI E MOBILITA' INTERNA**

Nel corso di ciascun anno di assegnazione, l'assegnatario ha facoltà di richiedere, per una sola volta, il trasferimento in altra camera all'interno della residenza. Il Responsabile del Servizio Residenze, compatibilmente con la disponibilità a disposizione e sulla base delle esperienze acquisite e maturate, potrà concedere lo spostamento. Allo stesso modo, il Responsabile delle Residenze, per motivi organizzativi o per qualsiasi ragione rivolta alla risoluzione di eventuali problematiche, potrà disporre d'ufficio il trasferimento.

## **Articolo 17 - RAPPRESENTANZA STUDENTESCA**

Al fine di stabilire un più stretto e continuativo rapporto con gli studenti alloggiati, è prevista, in seno alla residenza, l'elezione di Rappresentanti che costituiranno la Commissione Studentesca, la quale, oltre a curare la realizzazione di attività culturali e ricreative, potrà costituire un canale diretto per il passaggio delle informazioni e costituire strumento di confronto tra studenti alloggiati e l'ERSU.

La Commissione Studentesca potrà essere eletta dall'assemblea degli studenti assegnatari ogni anno accademico entro e non oltre il mese di dicembre, a meno di particolari situazioni ostative tali da giustificare una posticipazione. L'elezione dovrà avvenire alla presenza del Responsabile della Residenza, affinché sia testimone della regolarità delle elezioni.

La Commissione Studentesca sarà composta da un minimo di 5 membri a un massimo di 7, indipendentemente dal numero di assegnatari presso la Residenza e dovrà individuare, al proprio interno, un responsabile ed un vice che fungano da referenti per facilitare le comunicazioni con il responsabile dell'ERSU e risolvere ogni problematica attinente alla vita nella Residenza universitaria.

## **Articolo 18 - RICONSEGNA DELL'ALLOGGIO**

L'assegnatario, al termine del periodo di assegnazione o in caso di rilascio anticipato, dovrà riconsegnare il posto alloggio nelle medesime condizioni della presa in consegna. Egli dovrà comunicare la data di rilascio del posto letto con un preavviso di 7 giorni al fine della programmazione di un sopralluogo congiunto con il personale incaricato per la verifica della conformità dello stato dell'alloggio e degli arredi ed attrezzature, rispetto a quanto sottoscritto nella scheda di consegna. Qualora venissero accertati danni, l'Ente si riserva di soddisfare il risarcimento degli stessi, trattenendo il deposito cauzionale previsto con le modalità già indicate.

## **Articolo 19 – SERVIZIO FORESTERIA A PAGAMENTO**

E' facoltà dell'ERSU istituire, con apposite camere, un servizio di foresteria a pagamento che potrà essere assicurato utilizzando i posti letto non assegnati o momentaneamente liberi, con tariffe determinate dal C.d.A. dell'Ente.

Il servizio Foresteria è destinato a:

- studenti iscritti all'Università Kore di Enna, compresi gli iscritti ai vari corsi di specializzazione, purché non retribuiti, con priorità agli studenti laureandi con numero inferiore di esami da sostenere;
- studenti iscritti ad altre Università italiane o straniere presenti a Enna o nelle sedi distaccate della Kore, per certificati motivi di studio e/o ricerca;
- ricercatori e docenti della KORE o provenienti da Enti di Ricerca e altre Università Italiane o straniere, per attività connesse a studi e ricerca con la UKE;
- dipendenti degli ERSU richiedenti la foresteria per particolari motivi di servizio e istituzionali;
- turismo studentesco, con ospitalità nei mesi da luglio a settembre;
- ospiti istituzionali soggiornanti per motivi di studio, di ricerca e congressuali proveniente da altri Atenei o da Enti di Diritto allo Studio.

Il servizio può essere attivato a mezzo di formale richiesta da formulare a mezzo pec all'indirizzo: [protocollo@pec.ersuenna.it](mailto:protocollo@pec.ersuenna.it), specificando il periodo di Foresteria richiesto.

Fermo restante la disponibilità dei posti letto durante il periodo di chiusura delle residenze (Natale, Pasqua, Estate), lo studente assegnatario, dietro richiesta scritta e per comprovate ragioni di studio o di nazionalità, se impossibilitato a raggiungere il Paese d'origine, potrà ottenere il posto letto in regime di Foresteria, previa

autorizzazione della Direzione dell'ERSU e a seguito del pagamento per come disposto dal tariffario vigente. L'assegnazione dei posti letto disponibili avverrà in base all'ordine cronologico della presentazione della domanda ed al relativo pagamento, che dovrà essere corrisposto per l'intero periodo. Gli studenti assegnatari di posto letto che si laureano devono lasciare lo stesso entro 5 giorni dalla data della laurea.

Gli studenti laureati assegnatari di alloggio per l'A.A. in corso, che per particolari motivi ne fanno richiesta, previa autorizzazione della Direzione dell'ERSU, potranno soggiornare per un periodo massimo di giorni 15 dalla data di laurea, in regime di Foresteria, a seguito del pagamento per come disposto dal tariffario.

Qualora nel corso dell'anno accademico si imponesse, per motivi straordinari, l'esigenza di chiudere una o più residenze universitarie, con conseguente perdita del posto letto, L'ERSU di Enna si riserva di garantire allo studente assegnatario un corrispettivo monetario definito "buono casa" pari ad € 150,00 mensili per massimo nove mesi.

Il servizio può essere attivato a mezzo di formale richiesta da formulare all'indirizzo pec: [protocollo@pec.ersuenna.it](mailto:protocollo@pec.ersuenna.it).

#### **Articolo 20 – SERVIZIO FORESTERIA DI SERVIZIO**

L'ERSU di ENNA, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse economiche e strumentali, si riserva la facoltà di occupare le stanze delle proprie residenze non assegnate o rese libere per brevi periodi, per far soggiornare a titolo gratuito, i dipendenti degli ERSU e i componenti del CdA, che si trovano in trasferta, per motivi di lavoro strettamente connesse all'attività istituzionale dell'Ente.

#### **Articolo 21 – PAGAMENTO SERVIZIO DI FORESTERIA**

Il versamento della quota dovuta dovrà essere effettuato prima della presa di possesso del relativo posto alloggio nei termini specificati nella domanda on-line o nella nota ufficiale di autorizzazione all'alloggio a seguito di formale richiesta.

Le rette versate non sono rimborsabili neanche in caso di uscita anticipata e/o non utilizzo.

Le tariffe da applicare a coloro che hanno fatto richiesta del servizio di foresteria, sono così stabilite e rimarranno in vigore fino a nuova determinazione:

<b>UTENTI</b>	<b>GIORNALIERA</b>	<b>SETTIMANALE</b>	<b>MENSILE</b>
Studenti in camera doppia	€ 10	€ 65	€ 220
Docenti/Specializzandi	Singola: € 20 Doppia:€ 18	Singola: € 100 Doppia:€ 80	Singola: € 300 Doppia:€ 230
Turismo Studentesco	Singola: € 20 Doppia:€ 17		

Il Responsabile della Residenza concederà l'accesso all'assegnatario di posto letto in foresteria solo dopo la consegna della ricevuta di pagamento in originale. Il metodo di pagamento ammesso è esclusivamente tramite bonifico bancario presso la tesoreria dell'Ente.

#### **Articolo 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

Sarà garantita la correttezza e la trasparenza del trattamento dei dati, nonché la loro tutela e riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e relativo Regolamento U.E. n. 679/2016 D.G.P.R., pubblicato nella G.U.E. L. 119 il 4/5/2018.

L'ERSU si riserva il diritto di apportare aggiunte e modifiche al presente regolamento, secondo nuove Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il presente regolamento annulla tutti i precedenti ed è vincolante per gli assegnatari del posto letto a qualsiasi titolo. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni di Legge in tema di pubblica sicurezza, oltre a quelle del Codice Civile.